

SENT. N° 1153/2016Cron. N° 5305/16

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai Sigg.ri Magistrati:

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Dott. MARIA G. DI MARCO    | Presidente           |
| 2. Dott. GIANFRANCO PIGNATARO | Consigliere          |
| 3. Dott. CLAUDIO ANTONELLI    | Consigliere relatore |

nella causa civile iscritta al n.1763/2014 R.G.L. promossa in grado di appello

**D A**

rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Limblici e Viviana Di Nunno

- Appellanti-

**CONTRO**

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

- Appellato -

All'udienza del 15 dicembre 2016 ha pronunciato sentenza avente il seguente

**DISPOSITIVO**

La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.1027/2014, resa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento il 25 giugno 2014, dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di conversione dei contratti a tempo determinato e di risarcimento danni proposta da *[nome]* e *[nome]*.

Condanna il M.I.U.R. al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di *[nome]* e *[nome]*, di una somma pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi.

Condanna il M.I.U.R. a corrispondere a ciascun appellante gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente, considerati tutti i contratti a termine di durata non inferiore a 180 giorni complessivi nell'arco di ciascun anno di servizio, con decorrenza dal 27/09/2005 (per *[nome]*), dal 15/12/2001 (per *[nome]*), dal 09/10/2000 (per *[nome]*), dal 01/09/2005 (per *[nome]*), dal 01/09/2003 (per *[nome]*), dal 02/10/2000 (per *[nome]*), dal 02/01/2002 (per *[nome]*), dal 01/09/2004 (per *[nome]*) e dal 01/09/2005 (per *[nome]*), oltre interessi dalla data di maturazione dei singoli ratei al soddisfo.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Dichiara interamente compensate fra le parti le spese dell'appello.

Così deciso in Palermo il 15 dicembre 2016.

Il Presidente

DEPOSITATO ALL'UDIENZA  
DEL 15 DIC 2016

Il Cancelliere  
Giorgia Di Pietro